

Uccisione di animali e stato di necessità.

Il nostro breve commento alla traccia assegnata all'esame di abilitazione forense 2018 quale atto giudiziario in materia regolata dal diritto penale

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Gli eventi seminariali organizzati da Diritto all'ambiente sono sempre più spesso frequentati anche da praticanti ed avvocati, tanto che sempre più spesso vengono accreditati dal Consiglio dell'Ordine del distretto in cui si svolge l'evento formativo.

Nella recente sessione di esame di abilitazione alla professione di avvocato, tenutasi, come ogni anno, nella seconda settimana di dicembre, a dimostrazione di un deciso mutamento culturale che è alla base della sempre crescente considerazione che ricevono i temi dei diritti all'ambiente e alla salute e dei diritti animali, è stata assegnata una traccia, per quanto riguarda l'atto giudiziario in materia regolata dal diritto penale, afferente una tematica di sicuro interesse per i nostri Lettori, quello dei reati contro gli animali, come già avvenuto lo scorso anno con la traccia, sempre relativa all'atto giudiziario, assegnata in materia regolata dal diritto amministrativo, relativa ad un caso tipico di abuso in bianco.

(http://www.dirittoambiente.net/file/vari articoli 354.pdf)

Vi proponiamo qui di seguito il testo della traccia ministeriale assegnata, corredato da una breve nota di commento.

Resta inteso che la soluzione proposta, redatta in modo sintetico e schematico, ed elaborata sulla base dei più recenti ed autorevoli orientamenti giurisprudenziali formatisi in argomento, riveste mero valore orientativo.

In data 9 febbraio 2016 Tizio si trova nei giardini pubblici del Comune di Alfa con il proprio cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio.

All'improvviso un cane di grossa taglia senza guinzaglio con comportamento aggressivo si lancia contro il cane di Tizio e cerca di azzannarlo. Tizio, munitosi di un grosso bastone trovato nelle vicinanze, colpisce violentemente il cane di grossa taglia uccidendolo.

Di lì a breve arriva Caio proprietario del cane ucciso, che stravolto per l'accaduto denuncia Tizio.



All'esito del processo penale di primo grado, il giudice ritiene Tizio responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 544 bis c.p. e lo condanna con la pena di mesi 4 di reclusione, senza riconoscere alcuna circostanza attenuante in considerazione del fatto che l'imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Ad avviso del giudicante Tizio ha causato la morte del cane di Caio "senza necessità", avendo agito al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l'atto giudiziario più idoneo alla difesa del proprio assistito.

L'atto da redigere era un atto di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto Tizio penalmente responsabile del reato di cui all'art.544-bis c.p., vale a dire che ebbe a cagionare la morte del cane di Caio senza necessità, vale a dire con condotta sorretta da dolo generico, e senza che gli fossero riconosciute nè le attenuanti generiche né tantomeno l'esimente dello stato di necessità di cui all'art.54 c.p.

Come ben noto ai nostri Lettori, l'art.544-bis c.p.("Uccisione di animali") recita nei termini che seguono: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni".

Per granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, la condotta deve essere sorretta da dolo specifico, allorquando l'agente abbia agito con crudeltà, e da dolo generico, come nel caso in esame, ove invece abbia agito senza necessità.

In particolare, il concetto di "necessità" contenuto nella norma di che trattasi, ricomprende tutte quelle circostanze che costringano l'attore ad uccidere un animale per evitare un danno grave a sé o ad altri, ovvero ai beni personali, non altrimenti evitabile.

Come si vede, la necessità costituisce l'elemento tipico del reato contestato, per cui il suo riconoscimento costituiva un elemento nevralgico per addivenire ad una pronuncia assolutoria dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Nella specie, il cane di grossa taglia, di indole aggressiva e senza guinzaglio, aveva aggredito un cagnolino di piccola taglia, tenuto al guinzaglio.

E' bene rammentare, peraltro, che costituisce un preciso obbligo di legge, per il conduttore, condurre il cane al guinzaglio quando l'animale si trovi in luogo pubblico o aperto

www.dirittoambiente.net



al pubblico (cfr. art. 83 DPR 8 febbraio 1954 n.320 e Ordinanze del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e 13 luglio 2016).

In subordine, pur se la traccia richiedeva al candidato un certo sforzo argomentativo, era possibile invocare la scriminante di cui all'art.54 c.p. vale a dire lo stato di necessità, per addivenire ad una pronuncia assolutoria dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, quindi per carenza dell'elemento soggettivo.

È noto che la giurisprudenza prevalente ha sempre escluso, storicamente, l'applicabilità dell'art.54 c.p. agli animali, ritenendo che anche se il nostro ordinamento giuridico pone una serie di disposizioni a salvaguardia della salute degli stessi, per quanto riguarda l'istituto giuridico dello stato di necessità, non esiste una "parificazione" dell'animale all'essere umano parlando la norma di "persona". (cfr. tra le altre Cass. Pen. 19 giugno 2009 n.14515)

Tuttavia, in tempi recenti, rivisitando il proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte di Cassazione, in un caso speculare a quello che viene in essere, ha affermato che lo stato di necessità impedisce la condanna di colui che uccide altro cane non solo per proteggersi dalla sua aggressione, ma anche dal pericolo imminente e inevitabile che rischia di danneggiare la propria persona o quella del proprio cane che dall'altro è stato attaccato. (cfr. Cass. Pen. 28 novembre 2016 n.50329).

D'altra parte, è costante – ancorché davvero poco condivisibile - l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione Civile, che secondo cui l'animale da affezione costituisca una mera *res* del proprietario, che con questi si pone in rapporto di utilità, sì da rendere invocabile l'applicabilità dell'art.54 c.p. sul diverso presupposto della necessità di dover salvare un proprio bene da un danno grave ed irreparabile e non altrimenti evitabile.

Non praticabile, di contro, la strada della richiesta di una pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis c.p., perché se è vero che l'imputato non ebbe ad agire con crudeltà e che la condotta serbata non rivestiva il carattere di abitualità (Tizio era infatti stato condannato in precedenza per reati di indole totalmente diversa), non

www.dirittoambiente.net



pare sinceramente invocabile la particolare tenuità nel caso dell'uccisione di un animale di affezione altrui.

Il candidato avrebbe inoltre potuto sostenere, in subordine, abbastanza agevolmente, in caso di conferma della condanna, la concessione delle attenuanti generiche ex art.62 bis c.p., sia perché Tizio non aveva certo agito allo scopo di uccidere l'animale altrui bensì di difendere il proprio in una situazione di oggettivo pericolo per lo stesso, sia, come detto, perché i reati per cui l'imputato erano stati condannato erano di indole del tutto diversa.

Da ultimo, il candidato avrebbe anche potuto esplorare la percorribilità della tesi tesa ad addivenire ad una pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, previo riconoscimento della derubricazione del reato di cui all'art.544-bis c.p. nella diversa e meno grave fattispecie di cui all'art.638 c.p. ("Uccisione o danneggiamento di animali altrui"), procedibile solo a querela (che dalla traccia si evince non essere stata preposta).

Deve tuttavia evidenziarsi che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali degli art. 544 bis e 544 ter c.p. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c.p. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell'art. 638 c.p. e sentimento per gli animali nelle due fattispecie introdotte dalla legge 20 luglio 2004 n.189), sia per la diversità dell'elemento soggettivo, dal momento che nel solo'art. 638 c.p. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo costituisce elemento costitutivo del reato.

Nella specie, dalla traccia non è possibile evincere se Tizio avesse avuto contezza, nel momento in cui lo ebbe a colpire, della circostanza che il cane fosse di proprietà di un terzo, proprio perché non condotto al guinzaglio.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 24 dicembre 2018